



**Comune di Scandicci**  
Provincia di Firenze

**SETTORE OO.PP., MANUTENZIONI, AMBIENTE, PARCHI E VERDE**  
**SERVIZIO SALVAGUARDIA E SVILUPPO AMBIENTALE**

**DETERMINAZIONE N. 99 DEL 03-04-2013**

**OGGETTO:** *Area industriale proprietà C.S.O. Immobiliare Srl via degli Stagnacci n. 16, Scandicci. Indagine ambientale. Svincolo dell'area.*

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
OO.PP., MANUTENZIONI, AMBIENTE, PARCHI E VERDE

**VISTO**

- Il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m. e i.;
- La Legge Regionale 10 luglio 2006, n° 30 "Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati";
- La Delibera di Giunta Regionale n. 14 giugno 2004, n. 566 "L.R. 25/98 e sue modifiche e integrazioni - Pubblicazione del Piano Provinciale di gestione dei rifiuti – Terzo stralcio relativo alla bonifica dei siti inquinati della Provincia di Firenze";
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 febbraio 2004, n° 14/R;
- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- L'art. 67 dello statuto comunale vigente, relativo alle competenze dirigenziali
- La disposizione del Sindaco n.110, del 28.12.2012, con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore OO.PP., Manutenzione, Ambiente Parchi e verde all'Arch. Andrea Martellacci.
- La relazione tecnica dell'Ufficio Ambiente depositata nel fascicolo agli atti;

**CONSIDERATO**

- Che il sito in oggetto non risulta inserito nell'elenco dei siti inquinati di cui al Piano Regionale di Bonifica delle aree inquinate, approvato con D.C.R.T. 384/99;
- Che tuttavia, trattandosi di un'area produttiva in via di riconversione urbanistica risulta necessario, secondo quanto indicato dal *Piano Provinciale di gestione dei rifiuti – Terzo*

*stralcio relativo alla bonifica dei siti inquinati della Provincia di Firenze*, pubblicato con Delibera di Giunta Regionale n. 14 giugno 2004 n. 566, nonché quanto previsto dalla vigente strumentazione urbanistica comunale, richiedere ai proponenti dell'intervento di recupero una proposta di controllo analitico dell'area, volta ad escludere la necessità di un eventuale intervento di bonifica del sito ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- Che ai sensi del citato *Piano Provinciale di gestione dei rifiuti – Terzo stralcio relativo alla bonifica dei siti inquinati della Provincia di Firenze*, la proposta di controllo analitico dell'area deve essere approvata dal Comune ed eseguita in contraddittorio con ARPAT, secondo le procedure di cui all'art. 48 della D.P.G.R.T. 32/R del 17/07/2001, successivamente sostituita dalla D.P.G.R.T. 25.02.04 n. 14/R;

### **PRESO ATTO**

- Che sulla base di quanto sopra esposto in data 08.02.2013, prot. 6360, il soggetto istante presentava, a firma del dott. Geol. Maria Angela Botta, una relazione tecnica, nella quale, viste le precedenti destinazioni dell'immobile in oggetto, veniva esclusa la possibilità di inquinamento sia del terreno che delle acque, richiedendo perciò la non effettuazione di indagini specifiche nel sito, non essendoci alcuna necessità di bonifica;
- Che in data 18.02.2013, ns. prot. n. 7596, l'Ufficio Ambiente provvedeva a inviare copia della suddetta relazione al Dipartimento Provinciale ARPAT richiedendo il parere di competenza;
- Che conseguentemente, con nota ns. prot. n. 9498 del 01.03.2013, il Dipartimento Provinciale ARPAT richiedeva quali integrazioni al Piano di Investigazione Ambientale presentato:
  - una planimetria in scala 1:1000, 1:500 in cui viene indicata con esattezza l'area completa interessata;
  - una dichiarazione che prima della suddetta Eurogalvanica per uso magazzino non ci siano state altre attività.
- Che in data 04.03.2013, ns. prot. n. 9748 prot. 6134, l'Ufficio Ambiente richiedeva alla CSO Immobiliare S.r.l. le integrazioni ritenute necessarie dal Dipartimento Provinciale Arpat;
- Che la CSO Immobiliare S.r.l. presentava all'Ufficio Ambiente in data 06.03.2013 ns. prot.9987;
- Che in data 15.03.2013, ns. prot. n. 11971, l'Ufficio Ambiente provvedeva a inviare copia della suddetta documentazione integrativa al Dipartimento Provinciale ARPAT richiedendo parere di competenza;
- Che, dopo aver esaminato la relazione tecnica e la documentazione integrativa, con nota ns. prot. n.13521 del 26.03.2013, il Dipartimento Provinciale ARPAT esprimeva parere favorevole all'esclusione di possibili contaminazioni dell'area, concordando con il proponente sulla non necessità di bonifica per l'area in oggetto;

### **RITENUTO**

- Per quanto sopra esposto, di poter procedere alla presa d'atto della non necessità di bonifica dell'area e alla dichiarazione di fruibilità della stessa, secondo quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici comunali;

### **DETERMINA**

- I. di prendere atto del parere reso da ARPAT Dipartimento di Firenze, ns. prot. n.13521 del 26.03.2013, , relativamente all'esclusione di possibili contaminazioni nell' area industriale di proprietà della C.S.O. Immobiliare Srl in corso di riconversione posta in via degli Stagnacci n. 16 - Scandicci
- II. di prendere atto della non necessità di bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 3 e seguenti del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- III. di disporre la fruibilità dell'area secondo quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici comunali;
- IV. di trasmettere il presente atto alla proprietà dell'area, alla Provincia di Firenze, al Dipartimento ARPAT di Firenze ed al Settore Urbanistico edilizio comunale;
- V. di dare atto che, ai sensi della L. 241/90, il responsabile del procedimento amministrativo è l'Arch. Andrea Martellacci.

eu/pg

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
OO.PP., MANUTENZIONI, AMBIENTE, PARCHI  
E VERDE**

*Arch. Andrea Martellacci*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate.